

ALLEGATO A) S T A T U T O
DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO"

TITOLO I°
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 1

Con atto costitutivo Notaio Reboli-Bari datato 01/03/1988 e registrato a Bari al n.2160 il 11/03/1988 è costituita in Triggiano - Via Ariosto, 4' l'Associazione di Volontariato Gruppo Missionario San Paolo con codice fiscale n. 93028970726. L'associazione è disciplinata del presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/91 e successive modifiche, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali applicandosi nei seguenti settori di attività:

Il Gruppo è cattolico e si compone di laici impegnati doverosi di vivere la vita cristiana e di testimonianza con opere di sollievo ai fratelli bisognosi di aiuto e di assistenza.

Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri Soci, opera nel settore delle attività di Protezione Civile nelle forme e nei modi previsti dalla legge in casi di calamità.

L'Associazione opera per la previsione, la prevenzione, e la gestione ed il superamento delle emergenze; altresì per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente e per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale. Promuove e coordina iniziative di responsabilizzazione civica, di moralizzazione, di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, cultura e razza.

Coopera con Enti, od Istituzioni pubbliche e private e con altre organizzazioni di volontariato, per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

In particolare l'Organizzazione riconosce l'importanza dell'unità del Volontariato, quale fattore fondamentale per la massima efficacia ed efficienza del Servizio di Protezione Civile.

Per questo l'Organizzazione si impegna ad incentivare la reciproca collaborazione tra le Associazioni/Gruppi presenti sul territorio sia per le attività di formazione, di addestramento ed esercitative, sia in occasione dei grandi eventi che nelle emergenze. Ciò in una visione di insieme con i Comuni Limitrofi, con quelli della Provincia, della Regione e dell'interno sistema Nazionale di Protezione Civile.

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità, in relazione alle comprovate competenze dei propri volontari:

- a. logistica gestionale;
- b. unità cinofile;
- c. subacquei e soccorso nautico;
- d. interventi idrogeologici;
- e. antincendio / boschivo;
- f. tele-radiocomunicazioni;
- g. nucleo di pronto intervento e mutuo soccorso;
- h. impianti tecnologici e servizi essenziali;
- i. sanitaria;
- j. tutela dell'ambiente;
- k. soccorso alpino;
- l. speleologia;
- m. unità equestri.
- n. vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi;
- o. servizio di primo soccorso nel caso di infortuni e ferimenti e trasporto infermi ed anziani.

p. partecipazione a iniziative di carattere religioso, culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita

q. aiuto e collaborazione in caso di manifestazioni pubbliche e private.

Altre finalità perseguite hanno carattere educativo e pratico, anche con la partecipazione a prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti.

L'Organizzazione non svolge attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 2

L'associazione avrà la durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi di legge.

TITOLO II°

SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero dei soci fondatori e comunque mai inferiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART.4

L'Associazione è composta da soci ordinari e soci sostenitori. Le quote minime per ogni categoria di soci vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dell'Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l'Associazione può offrire. Tutti i soci hanno diritto di voto.

ART.5

Per ottenere l'ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo firmando la scheda di adesione e versando la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi come soci tutti coloro che sono interessati a perseguire gli intenti associativi. Il socio firmando la scheda di ammissione dichiara di aver preso visione del presente statuto e di accettarlo incondizionatamente.

ART.6

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell'Assemblea ordinaria, per radiazione che viene pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione e che con la sua condotta porti ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Particolare cura dovrà porre il Consiglio Direttivo nell'esaminare la posizione di quei soci che, per motivi loro personali, tentino con pressioni od intervento presso altri soci di fomentare confusione nel sodalizio, con il pericolo di arrecare danno ad altri soci o al sodalizio stesso.

Le deliberazioni prese in materia di radiazioni debbono essere comunicate al socio, che ne fosse oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel più breve tempo possibile. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio Direttivo potranno sottoporre la questione al collegio arbitrale di cui all'art. 25.

La decisione di ratifica definitiva del provvedimento di esclusione da associato effettuata dal Consiglio Direttivo spetterà alla prima Assemblea utile.

TITOLO III°

GESTIONE SOCIALE – RENDICONTAZIONE ECONOMICA

ART. 7

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote associative. In trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa, secondo il comma 8 lett. f art.148 TUIR 917/86 .

ART. 8

Le entrate del sodalizio sono costituite da quote sociali e da altre quote sempre a carico dei soci ai fini di concorrere equamente alle spese relative alle iniziative del sodalizio.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da tutti i beni necessari per l'espletamento dei fini associativi escluso l'acquisizione di beni immobili a titolo di proprietà del sodalizio.

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo il comma 8 lett. b art.148 TUIR 917/86.

ART.9

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre successivo. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato alla Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile successivo, secondo il comma 8 lett. d art.148 TUIR 917/86.

ART. 10

Il residuo attivo risultante dal rendimento economico, cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito per il perseguimento dei fini istituzionali (scopi sociali). Quindi con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, secondo il comma 8 lett. a art.148 TUIR 917/86.

TITOLO IV°- ASSEMBLEE

Art. 11

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera sulla relazione morale del Consiglio Direttivo, sul rendiconto economico annuale, sul conto previsionale annuale, sulla nomina delle cariche sociali, sull'eventuale misura del gettone di presenza da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.-----
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se i consiglieri non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione. -----

ART. 12

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie, oltre che da Presidente del Consiglio Direttivo, possono essere richieste da un terzo dei soci con diritto di voto che dovranno presentare domanda al Presidente corredate da apposito ordine del giorno.-----

ART.13

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante affissione dell'avviso in bacheca, per posta o raccomandata a mano almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere almeno gli oggetti da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa valida quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori. Pertanto esiste una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, secondo il comma 8 lett. c art.148 TUIR 917/86.

ART. 14

Potranno prendere parte all'Assemblea ordinaria ed a quella straordinaria tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali.-----

ART. 15

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Sodalizio.-----
Fungerà da segretario il più anziano dei soci presenti se nessuno dei soci si renda disponibile.
Quando debba procedersi a votazione il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo, che costituiranno il seggio di votazione assieme al Presidente e al Segretario. Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.-----

ART. 16

L'Assemblea in prima convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Le delibere prese dall'assemblea sono vincolanti anche per gli assenti e i dissenzienti.-----

ART. 17

Per votazione si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata e seduta o per divisione. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà, normalmente, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale, secondo il comma 8 lett. e art. 148 TUIR 917/86.

TITOLO IV CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 (tre) Consiglieri eletti fra i soci, in regola con il versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, spetta all'Assemblea determinare le eventuali medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio Direttivo determinare le retribuzioni dovute ai collaboratori di opera continuativa o per mansioni. -----

Art. 19

Le azioni di responsabilità contro i consiglieri del direttivo sono deliberate dall'assemblea per fatti da questi compiuti come da art. 22 c.c.

Ogni volta che cessa la carica di un Amministratore sarà necessario convocare l'assemblea ordinaria per deliberare la sua sostituzione fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 20

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente, vengono stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo tra i suoi membri. -----

Art. 21

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo vengono stabilite dal Consiglio stesso nella seduta di insediamento. Le riunioni straordinarie possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefonico, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno il giorno precedente la riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati gli stessi componenti del Consiglio oppure parenti o affini fino al terzo grado.-----

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Sodalizio. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo di esemplificazione al Consiglio Direttivo:-----
costituire le commissioni interne dei lavori (C.I.L.), che saranno formate da due membri scelti tra i soci con specifiche attitudini relative al lavoro che la commissione dovrà svolgere e saranno presiedute da un Consigliere, esaminare le domande di ammissione, accettare eventuali dimissioni, adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci, compilare il rendiconto economico, redigere il conto previsionale annuale da presentare all' Assemblea dei soci, curare gli affari di ordine tecnico-amministrativo, stabilire le attribuzioni ed i compiti di ogni componente del Consiglio Direttivo, convocare le assemblee ordinarie e le assemblee straordinarie, emanare i regolamenti per il buon funzionamento della sede sociale e provvedere alla gestione dei servizi interni, decidere le questioni che interessano il sodalizio e i soci.-----

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte, anche non consecutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica. Egli verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea, ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.-----

Art. 23

Il Presidente, per delega dell' Assemblea, dirige l' associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di assenza le sue mansioni vengono disimpegnate, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.-----

Art. 24

Il disbrigo delle pratiche correnti e l' attuazione delle decisioni prese è affidata allo stesso consiglio direttivo con divisione dei compiti da assegnarsi fra i membri di volta per volta, come pure la tenuta dei conti economici e dei relativi movimenti. Ad ogni variazione nei compiti e nei destinatari degli stessi che riguardino movimenti di cassa si dovrà redigere verbale riassuntivo della situazione di cassa e della situazione patrimoniale. Di tali verbali dovrà essere possibile la visione nella sede sociale in qualsiasi momento. Essi dovranno essere firmati dai consiglieri del direttivo interessati dalle variazioni di incarico.-----

Art. 25

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e il Sodalizio potranno essere sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato uno da ciascuna parte ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo. In caso di mancato accordo, questi sarà designato su richiesta da effettuare presso la locale Camera di Commercio.-----
Diversamente gli soci potranno tenere presente quanto previsto dagli artt. 22-23-24-25.

Art. 26

A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione ed ad una condotta conforme ai principi delle lealtà, proibità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- L'ammonizione;
- La sospensione;
- La radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.-----

Art. 27

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, dell'art. 148 del TUIR DPR 917/86, e le leggi vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali per quanto applicabili.

IL SEGRETARIO

De Candia Damiano

IL PRESIDENTE

Dapero Giovanni

Verbale di assemblea straordinaria

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10.00, presso la sede della associazione di volontariato Gruppo Missionario San Paolo" si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, per trattare il seguente

O.d.G.

1. Modificazioni allo Statuto Sociale;
2. Approvazione dello Statuto nella sua redazione aggiornata;

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Davero Giovanni quale, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dell'intero Consiglio Direttivo, la presenza dei soci, chiama alle funzioni di Segretario il sig. De Candia Pantaleo. Passando alla trattazione del 1 e 2 punto O.d.G., il Presidente espone lo Statuto e quindi le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In particolare evidenzia che il nuovo statuto, con le modifiche proposte che verranno adeguate al comma 8 dell'art. 148 TUIR, con decorrenza dalla registrazione dell'atto del 11/03/1988 al n.2160 che prevede più compiutamente la mancanza di finalità lucrative, la democraticità della struttura, l'obbligo di formazione di rendiconto, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. E' altresì previsto di far opera per la valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale ed è stabilito il libero diritto di voto di tutti gli associati nonché il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i soci e associati maggiorenni. Inoltre è prevista l'intransmissibilità della quota e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta di modifica statutaria.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di apportare le modifiche statutarie proposte oltre la variazione della sede legale ed approva, sempre con voto unanime e dopo che ne è stata data integrale lettura, il nuovo Statuto Sociale aggiornato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e relativo allegato (statuto) che ne forma parte integrante. Si dovrà chiedere la registrazione del presente atto in esenzione di imposta di registro e bolli in quanto trattasi di associazione di volontariato iscritta al n.158 dal 01/09/1995 del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato della Regione Puglia e all'Elenco della Protezione Civile L.R. 39/95 al n.21/10/98 dal 1998.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, si dà lettura del presente Verbale che viene approvato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 11:38.

IL SEGRETARIO

De Candia Pantaleo

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Bari

Ufficio Territoriale di Bari

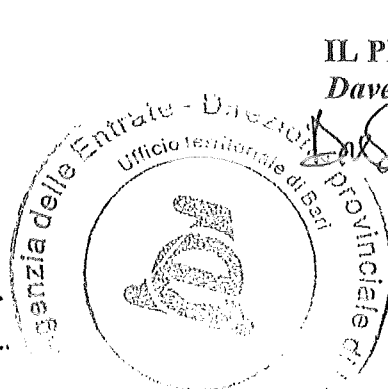
Atto registrato il 30/11/2015

al n. 9256 art. 3

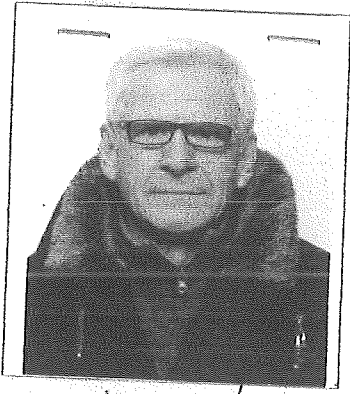
esatte € ESENTE

IL PRESIDENTE

Davero Giovanni



Cognome... DAVERO
 Nome... GIOVANNI
 nato il... 17/12/1943
 (atto n. 410 P. 1 S. A 1943...)
 a... TRIGGLIANO (BA)
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... TRIGGLIANO
 Via... VIA FERRARI 8E
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... ---
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1.78
 Capelli... BRIZZOLATI
 Occhi... CASTANI
 Segni particolari... ---


 Firma del titolare... [Signature]
 ... TRIGGLIANO li... 05/03/2014...
 Impronta del dito indice sinistro...
 IL SINDACO
 I. Istruttore Amm.vo Dir.vo
 (Alba ROMANO)
[Signature]

REPUBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 TRIGGLIANO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AS 7096198
 DI
 DAVERO
 GIOVANNI

SCADENZA 17/12/2024
 Diritto Segreteria Euro:
 5,42
 AS 7096198

1P2S 54A-DEFCINACV-ROMA

♥d

INQUIRY INTESTAZIONE ANAGRAFICA

K54 11/06/12 9.31 C/C 12 1027573/5 GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO EMERGENZA

NDG 100880684 CAT 02 SCAT 001 RADIO

DATA DI ACCENSIONE : 11/06/12

VIA LUDOVICO ARIOSTO 4

70019 TRIGGIANO BA

STATO ANAGRAFICO: 393 ANAGR. INCOMPL.

coordinate bancarie - IBAN IT26 P054 2441 7300 0000 1027 573 BIC BPBAIT3B

COMUNE DI TRIGGIANO	
Prot. n.	Data
14505	11.06.2012
Jum. Jelu - Jelu P1	
Ca.	Classo Jelu P1